

## ***NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO-CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE –EMIGRAZIONE ALL'ESTERO***

### **Dal 9 maggio 2012**

Entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di **iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall'estero – cambio di abitazione all'interno del Comune – emigrazione all'estero.**

L'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare **le dichiarazioni anagrafiche** di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Un'importante novità riguarda la possibilità di effettuare le **predette dichiarazioni anagrafiche** tramite la compilazione di **moduli conformi** a quelli pubblicati **sul sito internet del Ministero dell'Interno** (e resi disponibili anche sul sito istituzionale <http://www.comune.cazzanoditramigna.vr.it> ), che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000.

Quindi, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. 445/2000 e del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

- 1. direttamente all'ufficio anagrafe posto in Piazza G. Matteotti n. 1**
- 2. per raccomandata indirizzata a: COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA – Ufficio Anagrafe Piazza G. Matteotti n. 1 – 37030 CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)**
- 3. per fax al numero 045/7820411**
- 4. per via telematica (e-mail: [anagrafe@comune.cazzanoditramigna.vr.it](mailto:anagrafe@comune.cazzanoditramigna.vr.it) o tramite PEC all'indirizzo: [comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it](mailto:comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it))**

Per quest'ultima possibilità (punto 4) è consentita **esclusivamente** ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;**
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;**
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;**

- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

**Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza con il richiedente. Inoltre se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.**

**Ai fini della presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambiamento di abitazione viene auto dichiarato il requisito della dimora abituale presso la nuova abitazione ossia l'effettiva, dimostrata e continua presenza al nuovo indirizzo e pertanto le dichiarazioni vanno rese entro 20 giorni dalla presenza del predetto requisito (effettivo trasferimento) e non prima che ciò accada (tale requisito verrà controllato tramite personale appartenente all'Ufficio di Polizia Locale) al fine di evitare il diniego della residenza e delle conseguenze relative in caso di dichiarazioni false o mendaci.**

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

**Se il cittadino straniero è di uno:**

- Stato non appartenente all'Unione Europea, deve allegare la documentazione indicata nell'allegato “A” (allegato sempre qui reso disponibile sul sito istituzionale)
- Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato “B” (allegato sempre disponibile sul sito istituzionale)

## **PROCEDIMENTO SUCCESSIVO**

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro 2 (DUE) giorni lavorativi al ricevimento della dichiarazione, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazione medesima. Inoltre, provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Particolare attenzione deve essere prestata, al fine di evitare interruzione dei termini per dati mancanti, nella corretta e completa compilazione degli appositi moduli, nell'apposizione delle firme di tutti i componenti maggiorenni, nella corretta e completa indicazione dell'esatto indirizzo: Via e numero civico completo di eventuali lettere ed interni e nell'allegare i documenti previsti.  
In caso di dati incompleti, inesatti o mancanti il termine dei 45 giorni sarà immediatamente sospeso fino alla completa regolarizzazione della dichiarazione resa.

### **IMPORTANTE: IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI**

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge n. 5/2012 disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica (in particolar modo la sussistenza del requisito della dimora abituale esplicita attraverso accertamento da parte del personale appartenente alla Polizia Locale) o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

**In particolare, il citato comma 4 prevede che:**

**In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c.3, del D.P.R. N. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.**